



*Il Presidente di Sezione del Consiglio di Stato  
Segretario Generale della Giustizia Amministrativa*

**cds.cds\_pre.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0020901.02-11-2020**

Ai sig.ri Dirigenti della Giustizia amministrativa  
e, p.c.

Al Servizio per l'Informatica

LORO SEDI

**OGGETTO:** Contributo unificato sui ricorsi per l'ottemperanza dei decreti della Corte d'Appello in materia di equa riparazione *ex lege* n. 89 del 2001 (c.d. *legge Pinto*).

Le fonti normative che disciplinano il pagamento del contributo unificato in relazione ai ricorsi per l'ottemperanza dei decreti della Corte d'Appello in materia di equa riparazione di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, (c.d. *legge Pinto*), sono contenute nel d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, (*T.U. spese di giustizia*) e sono così individuate:

«Art. 10 (*Esenzioni*).

*1. Non è soggetto al contributo unificato ..... il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, ...»;*

«Art. 13 (*Importi*).

*6-bis. Il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato è dovuto nei seguenti importi:*

*a) per i ricorsi previsti dagli articoli 116 e 117 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per quelli aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 300...»;*

«Art. 14 (*Obbligo di pagamento*).

*1. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, ..., è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato.».*

\* \* \* \*

La finalità della presente circolare è quella di chiarire in quali ipotesi debba trovare applicazione l'esenzione prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Le norme agevolative in materia tributaria sono tassative e hanno carattere eccezionale, sicché è vietato il ricorso all'interpretazione analogica (o anche meramente estensiva) e le previste agevolazioni non possono essere applicate al di fuori delle ipotesi tipizzate dalle norme.

Di conseguenza, l'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista dall'art. 10 del d.P.R. n. 115 del 2002, per i ricorsi di cui all'art. 3 della L. n. 89 del 2001 in materia di equa riparazione (c.d. *legge Pinto*), opera esclusivamente per i ricorsi promossi dalle parti che, ai sensi della L. n. 89 del 2001, agiscono per il riconoscimento dell'indennizzo dovuto per la violazione del termine di ragionevole durata del processo, esenzione riconosciuta anche per i giudizi amministrativi proposti nella medesima materia.

In altri termini, rientra nell'ambito applicativo della norma di agevolazione l'azione proposta dal soggetto che, lamentando l'irragionevole durata di un processo, chiede il riconoscimento dell'indennizzo, ovvero il suo effettivo pagamento, in presenza di una sentenza di condanna esecutiva oppure una volta che il relativo giudizio si sia concluso con una sentenza di condanna passata in giudicato.

L'azione di ottemperanza proposta dall'avvocato antistatario, a favore del quale siano state liquidate le spese del giudizio di cognizione, invece, non integra i detti requisiti e, pertanto, esula dall'ambito applicativo della norma agevolativa sui ricorsi in materia di equa riparazione.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza ha ormai avuto modo di precisare che «... *l'obbligazione di cui è chiesto l'adempimento è solo indirettamente legata al riconoscimento della c.d. equa riparazione, essendo relativa a crediti per attività professionali svolte dal difensore della parte istante in un giudizio di equa riparazione, sicché ha la sua fonte in un fatto che prescinde dall'oggetto del giudizio per il quale l'attività professionale è stata prestata.*» (cfr. T.a.r. per il Lazio, sede di Roma, Sez. II, 27 febbraio 2017, n. 2896).

In tal senso, inoltre, è intervenuta costante giurisprudenza tributaria (cfr. sentenze della C.T.P. di Napoli n. 4120/28/2019 depositata l'1 aprile 2019, n. 4829/7/2019 depositata l'11 aprile 2019, n. 5482/36/2019 depositata l'8 maggio 2019, n. 12870/23/19 depositata il 29 novembre 2019 e n. 2562/40/2020 depositata il 20 febbraio 2020).

\* \* \* \*

Per quanto esposto, in relazione alle diverse fattispecie di giudizi di esecuzione che possono presentarsi, gli Uffici dovranno considerare le seguenti modalità operative:

- A. **se il ricorso è promosso dal creditore** per l'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello che ha riconosciuto l'indennizzo in materia di equa riparazione, **opera l'esenzione** prevista dall'art 10 del d.P.R. n. 115 del 2002;
- B. **se il ricorso è promosso dal solo difensore**, esclusivamente per l'ottemperanza alla parte del decreto che ha liquidato in suo favore, quale antistatario, le spese del giudizio, **non opera l'esenzione**;
- C. **se il ricorso è promosso congiuntamente dal creditore** per l'ottemperanza al decreto della Corte d'Appello che ha riconosciuto l'indennizzo **e dal difensore** per l'ottemperanza al pagamento delle spese di giudizio liquidategli in qualità di antistatario, trattandosi di due azioni sostanzialmente autonome sebbene contenute in un unico ricorso, l'esenzione di cui all'art 10 del d.P.R. n. 115 del 2002 **opera per la sola azione della parte che agisce per ottenere l'indennizzo, mentre non opera per l'azione proposta dall'avvocato antistatario.**

\* \* \* \*

Allo stato, non è presente nel Sistema informativo della Giustizia Amministrativa una funzione che consenta di procedere automaticamente alla compilazione dell'invito al pagamento da inviare all'avvocato antistatario, nel caso in cui il ricorso sia proposto congiuntamente alla parte. Pertanto, fino all'implementazione di un'apposita funzione, in tale ipotesi si dovrà operare al di fuori del sistema.



CARLOTTI  
GABRIELE  
02.11  
.2020  
14:23:45  
UTC